

Il Presidente titolare

Vista l'istanza dell'avvocatessa Giulia Bongiorno, con la quale è stata richiesta la cessazione della misura cautelare del divieto di espatrio disposta dalla corte di Assise di appello di Firenze con ordinanza del 30 gennaio 2014 a carico di Sollecito Raffaele;

Ritenuto che in data 27 marzo 2015 questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte di Assise di appello di Firenze per non avere il Sollecito commesso il fatto;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. la suddetta misura cautelare cessa automaticamente di avere efficacia, essendo conseguenza immediata dell'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna;

che, quindi, ai sensi dell'art. 624bis cod. proc. pen. deve essere disposta la cessazione dell'indicata misura cautelare;

che, pertanto, non essendovi alcuna valutazione da compiere in ordine ad un provvedimento di sicura valenza ricognitiva esso può essere adottato *de plano* in assenza di contraddittorio;

P.Q.M.

Visto l'art. 624bis cod. proc. pen.;

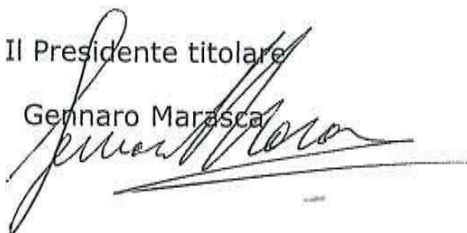
Dispone la cessazione della misura cautelare del divieto di espatrio imposta a Sollecito Raffaele;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, ivi compresa quella al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Roma 1 aprile 2015

Il Presidente titolare

Gennaro Marasca



Depositate in Cancelleria

Roma, il 1.4.15



IL CANCELLIERE
Rossana Caccato

